171/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso del 2020, ma assegnato a questo giudice in data 22-10-2024, n.78474 del registro di segreteria da XX, C.F. omissis, nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis) via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, ed in persona del legale rappresentante sede territoriale di ROMA FLAMINIO

(RM) in via G. Romano n.46, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto e la riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54 del DPR 1092/1973 con corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed interessi e rivalutazioni di legge e spese legali;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS, assente l'Avvocato del ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, militare Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri fino alla data del 11.05.2020, è in quiescenza dal 12 .05.2020 e titolare del trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, con anzianità contributiva al 31-12-1995 di anni 17 e mesi 1. Previa messa in mora del 21.05.2020, ha proposto ricorso per la riliquidazione della pensione, per la quota retributiva, secondo i criteri previsti dall'art. 54 del DPR 1092/1973 riferito ai militari, con

applicazione dell'aliquota del 44% e la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, e con vittoria di spese.

2. L'INPS si è costituito, riferendo che il trattamento pensionistico dell'attuale ricorrente è stato riliquidato per l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% (determina del 29-11-2024) con arretrati sulla rata di febbraio 2025, in conformità a quanto disposto dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e della circolare INPS N.107/2021, attuativa del nuovo indirizzo giurisprudenziale, e quindi chiedendo la cessazione della materia del contendere.

3. Con note depositate in data odierna, l'Avv. Celli, nonostante l'intervenuto pagamento, ha ritenuto il calcolo non corretto ed ha chiesto la dichiarazione della sussistenza del diritto e non la cessazione.

4. All'odierna udienza, l'INPS ha insistito per la cessazione.

5. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del

dispositivo.

DIRITTO

6. La questione in esame concerne l'individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità contributiva di oltre venti anni e che al 31/12/1995 avesse maturato meno di 18 anni di servizio, come nel caso in esame, e quindi l'interpretazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 invocato.

Come noto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale si sono pronunciate con le Sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e 12/2021/QM/PRES-SEZ, sui quesiti se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1,DPR 1092/1973, spetti o meno al personale militare cessato dal servizio e collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni utile ai fini previdenziali, per la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, sia per coloro con oltre 15 anni al 31/12/1995, sia per chi vantasse meno di 15

anni a tale data. Con circolari attuative l'INPS ha dato disposizioni alle sedi amministrative.

7. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, e quindi al conseguimento del bene giuridico.

8. Al riguardo il Giudice non ritiene ammissibile la contestazione sul presunto erroneo conteggio dell'applicazione dell'art. 54, non solo perché riguarderebbe altra domanda, ma perché comunque la contestazione è generica e non motivata.

9. Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese, avendo il ricorrente chiesto l'aliquota del 44%, prima del pronunciamento delle Sezioni Riunite ed avendo l'INPS riliquidato in ossequio al principio di diritto su richiamato. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.03.2025
15:20:38
GMT+01:00